



21948-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Antonella Patrizia Mazzei - Presidente -
Marco Vannucci
Michele Bianchi
Giacomo Rocchi
Carlo Renoldi - Relatore -

Sent. n. sez. 1390/2017-
UP - 19/12/2017
R.G.N. 39101/16

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 18/03/2015 della Corte d'appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito, per l'imputato, l'avv. (omissis) , comparso in sostituzione dell'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18/03/2015, la Corte d'appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale di Roma in data 6/11/2013 con la quale (omissis) era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui all'art. 2-bis della legge 2 ottobre 1967, n. 895, per avere, fuori dai casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento, fornito sulle pagine del sito web (omissis) da lui attivato, istruzioni dettagliate per la preparazione e l'uso di materiali esplosivi ed aggressivi chimici pericolosi inserendo pagine web e collegamenti denominati "costruisci un fumogeno" e una

"bomba facile facile", contenenti *files* di testo costituenti le istruzioni per il confezionamento di tali ordigni; fatti accertati in (omissis) .

2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (omissis) a mezzo del difensore fiduciario, avv. (omissis) , deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.. Ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe impropriamente richiamato, a sostegno della ricostruzione accolta, alcune massime riferibili a situazioni e fattispecie del tutto diverse: dalla commissione, attraverso una pluralità di atti, di un reato di pericolo eventualmente permanente, quale quello disciplinato dall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, alla fattispecie di reato omissivo permanente contemplata dall'art. 25 del d.P.R. n. 203 del 1988, relativa allo svolgimento di attività inquinante senza autorizzazione. Nel caso di specie, tuttavia, non si sarebbe in presenza di alcuna "serie di atti", dal momento che la condotta di attivazione del sito *web* contenente le istruzioni per la fabbricazione di materiali pericolosi si configurerebbe come condotta unisussistente, analogamente alla omologa ipotesi contemplata dall'art. 270-*quinquies* cod. pen. (relativa al fornire istruzioni per la preparazione di esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, per un verso, aspecifico, nonché, sotto altro profilo, manifestamente infondato.

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che in sede di appello, la difesa aveva sollevato una eccezione di prescrizione del delitto contestato, correlata al carattere istantaneo della fattispecie incriminatrice.

Tale tesi, tuttavia, è stata confutata, con ampia e condivisibile motivazione, della Corte di appello, la quale ha osservato che il reato in contestazione rientra nello schema tipico dei reati di pericolo eventualmente permanenti, sicché la sua consumazione, ancorché iniziata al momento del primo verificarsi della situazione di pericolo, si protrae per l'intera durata dell'offesa e, dunque, fino a quando la predetta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato abbia eventualmente a protrarsi. Un modello che, come posto in luce attraverso la citazione di alcune pronunce di questa Corte, appartiene anche ad altre fattispecie di reato, tra le quali, appunto, vengono in rilievo proprio quelle previste dall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 e dall'art. 25 del d.P.R. n. 203 del 1988, menzionate nell'impugnazione. In questa prospettiva, dal momento che le

istruzioni per la fabbricazione dei congegni esplosivi erano state pubblicate in rete fin dal 2005, allorché era stato attivato il sito *web* sul quale esse erano state inserite, e che alla data del (omissis) le istruzioni erano ancora visibili, doveva ritenersi che la lesione del bene giuridico si fosse protratta fino a tale momento, con conseguente slittamento del *dies a quo* del termine di prescrizione.

3. Orbene, osserva il Collegio come il ricorso per cassazione, nel limitarsi a dedurre la non corretta citazione di alcuni estremi giurisprudenziali da parte della sentenza impugnata, non si sia confrontato, in alcun modo, con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale al fine di confutare la tesi difensiva circa la mancata prescrizione del reato.

In particolare, l'impugnazione non ha articolato alcuna censura sostanziale, non essendo stato esplicitato alcun concreto argomento in ordine alla rilevanza della questione dedotta. In altri termini, la difesa del ricorrente ha cercato di confutare i richiami giurisprudenziali compiuti dai giudici di appello senza spiegare quali effetti sarebbero derivati da tale censura, la quale, conseguentemente, si connota in termini di insuperabile aspecificità.

3.1. Nel merito, le argomentazioni difensive sono, comunque, manifestamente infondate.

L'art. 2-*bis* della legge 2 ottobre 1967, n. 895, introdotto dall'art. 8, comma 5, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (intitolato "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"), punisce chiunque, fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento e salvo che il fatto costituisca più grave reato, "fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali".

Tale ipotesi di reato, secondo quanto precisato nella relazione alla legge di conversione del menzionata decreto legge, era stata introdotta allo scopo di calibrare "la fattispecie e la relativa sanzione con il disposto degli articoli 1, 2 e 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, riguardante le armi da guerra, quelle chimiche e batteriologiche e gli altri congegni micidiali". Dalla lettura combinata della disposizione prevista dall'art. 2-*bis* l. 895 del 1967 e di quelle di cui agli artt. 1 della l. 895/1967 (che punisce colui il quale fabbrica, introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra o parti di esse senza licenza dell'autorità) e 1 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza, alla quale spetta, ai sensi dell'art. 28 dello stesso decreto, il rilascio della licenza, veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà), si evince che la fattispecie in esame è posta a tutela dell'ordine pubblico e, più

precisamente, a protezione dell'interesse alla prevenzione dei reati e, in particolare, della vita e della incolumità individuale. Interpretazione confermata dal raffronto con l'art. 695 cod. pen., che disciplina la contravvenzione di "fabbricazione o commercio non autorizzati di armi", che la dottrina pone a tutela del bene giuridico dell'ordine pubblico, inteso nell'accezione indicata.

Tale fattispecie realizza, all'evidenza, una anticipazione della tutela penale, punendo non già l'uso di determinati dispositivi ad alto potenziale offensivo, quanto piuttosto la mera divulgazione delle informazioni necessarie per la loro preparazione, secondo il paradigma tipico dei reati di pericolo.

All'interno di tale categoria, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte territoriale, rientrano anche talune fattispecie caratterizzate dalla possibilità che pur realizzandosi l'azione tipica *uno actu*, si verifichi comunque una durevole compromissione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (cd. reati "eventualmente permanenti").

Nel caso di specie, invero, il reato è stato integrato, appunto, *uno actu*, attraverso il semplice inserimento, nel sito *web* allestito dall'imputato, di informazioni finalizzate a consentire, a terzi soggetti, la realizzazione di pericolosi ordigni. Al contempo, tale condotta ha realizzato una prolungata protrazione dell'offesa, tale da consentire di ricondurla ai reati permanenti. In questo modo, peraltro, il *dies a quo* del termine prescrizione è stato correttamente individuato, secondo le regole generali, non già nel momento in cui la fattispecie è stata perfezionata (ovvero nel (omissis), data della immissione delle istruzioni sul sito *web*), quanto piuttosto nell'ultimo momento, successivo alla pubblicazione del dato, in cui si ha conoscenza del fatto che le istruzioni *de quibus* fossero ancora visibili, ovvero il (omissis) .

Pertanto, sotto tale profilo, le doglianze formulate dal ricorrente devono ritenersi manifestamente infondate.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale è rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19/12/2017

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

